

**RELAZIONE AL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
SULL'ANDAMENTO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA  
(1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2008)**

**PARTE PRIMA**

**L'ATTIVITA' CONSILIARE  
Considerazioni generali**

Relazione sull'andamento dell'attività degli organi di giurisdizione tributaria.

La presente relazione si suddivide in tre parti. Nella prima verrà esposta l'attività degli organi di giurisdizione tributaria, con particolare riguardo alle criticità di essa in ordine agli aspetti ordinamentali e a quelli processuali. Nella seconda si tratterà dell'attività del CPGT e nella terza saranno riportati i dati relativi alle attività delle Commissioni e del CPGT.

Nel 2008 le Commissioni Tributarie Provinciali hanno deciso 270.318 ricorsi, mentre quelli decisi dalle Commissioni Tributarie Regionali sono stati 52.220.

Anche in tale anno, dunque, la “produttività” delle Commissioni Tributarie è stata molto alta (senza parlare della qualità dei provvedimenti giurisdizionali, atteso che solo una percentuale minima delle sentenze di primo grado vengono appellate). E tale dato è tanto più sintomatico dell'impegno e dell'entusiasmo profuso dai Giudici Tributari nello svolgimento della loro alta funzione se si pone mente alle difficoltà che incontrano nel loro lavoro.

Solo per citarne alcune:

- a) la drastica riduzione del numero dei Giudici Tributari - al 31.12.2008 risultavano attive solo 714 sezioni di CTP e 310 sezioni di CTR - che ha comportato un progressivo congelamento di numerose sezioni sia delle Commissioni Tributarie Provinciali che di quelle Regionali o il ricorso sempre più frequente da parte dei Presidenti di queste all'istituto dell'applicazione dei Giudici Tributari a sezioni diverse da quelle di appartenenza. Urge al riguardo una ulteriore selezione di Giudici Tributari, onde consentire alle Commissioni Tributarie in maggiore difficoltà di continuare ad operare. Ma prima di ciò occorre rivedere le nuove piante organiche derivanti dal cd “decreto flussi”: tale atto, emanato a seguito di un monitoraggio sul flusso dei ricorsi relativo al

periodo 2005/2007, necessita di un'ulteriore verifica ai fini dell'accertamento dell'effettiva domanda di giustizia tributaria delle varie aree geografiche, essendo stato tale monitoraggio effettuato in un periodo che risentiva ancora degli effetti del condono di cui alla legge 289/2002. Sarebbe, perciò, auspicabile una nuova verifica delle sopravvenienze nelle varie Commissioni Tributarie e sulla base di questa una rideterminazione dell'organico dei Giudici Tributari.

- b) Ancora, tutte tali azioni, e cioè aumento e/o ottimale distribuzione dell'organico dei Magistrati Tributari, non potranno produrre i loro positivi effetti sullo svolgimento dell'attività giurisdizionale tributaria se ad esse non si affiancherà un potenziamento e un diverso inquadramento del personale delle Segreterie. Questo dovrebbe, quantomeno, trovare collocazione in un ruolo autonomo, onde consentire di portare a compimento il processo di indipendenza degli organi di giustizia tributaria; processo che non può non riguardare, oltre che i giudici, anche il personale ausiliario.
- c) A tutto ciò si aggiunga che, molto spesso, la mancanza di locali idonei (sia in relazione alle norme di sicurezza, sia con riferimento alla dignità della funzione), impedisce l'incremento del lavoro delle Commissioni Tributarie e mortifica l'immagine esterna della giurisdizione tributaria.

## RIFORME ORDINAMENTALI

Questo Consiglio, alla luce di quanto appena detto, rilevato che, nel corso di questi ultimi anni, sono state presentate varie proposte di legge riguardanti gli organi della giustizia tributaria ed il relativo processo e che l'attuale Governo ha intenzione di provvedere ad una riforma organica della giustizia tributaria, nel rispetto delle prerogative del Parlamento e delle funzioni del Ministero dell'Economia, segnala, nell'esercizio della sua attività consultiva, quelle che sono, a suo avviso, le riforme più urgenti.

- A) **Denominazione.** L'attuale denominazione di Commissioni degli organi di giustizia tributaria, oltre a dare ai cittadini una percezione errata della funzione da esse esercitata, non risulta corrispondente all'attività effettivamente svolta: attività pienamente giurisdizionale, per come, ormai, unanimemente riconosciuto, e non amministrativa; se, dunque, la denominazione, di Commissioni Tributarie poteva avere una sua logica in un'epoca in cui controversa era la natura di tali organi, oggi, che la loro attività concordemente è ritenuta avere natura giurisdizionale, tale denominazione non ha più ragione d'essere, anzi è fonte di confusione, malintesi e critiche. Di qui la necessità di una denominazione (Tribunali Tributari, Corti d'Appello Tributarie o Tribunali Tributari d'Appello) che rappresenti, anche e soprattutto agli occhi dei cittadini, la vera natura di tali organismi.
- fuori Xò  
il punto  
fondale*

- B) Accesso alla magistratura tributaria e carriera interna.** Anche su tale punto occorrerebbe intervenire. Se, infatti, l'accesso alla magistratura tributaria direttamente con la qualifica di Vice presidente di sezione, di Presidente di sezione o di Presidente di Commissione, era, un tempo, giustificata dalla maggiore preparazione tecnica delle categorie alle quali appartenevano i soggetti che potevano rivestire tali qualifiche, oggi che i giudici tributari, tutti i giudici tributari, hanno dimostrato, attraverso la qualità delle sentenze e l'impegno profuso nel costante aggiornamento, un grado di professionalizzazione pari a quello delle altre magistrature, tale differenziazione risulta del tutto ingiustificata. Se a ciò si aggiunge il fatto che, attesa la peculiarità e l'alta specializzazione della materia tributaria, nessun appartenente alle categorie alle quali è consentito l'accesso alla magistratura tributaria può ritenersi fornito di una preparazione superiore a quella delle altre, si evidenzia ancor di più la necessità che l'ingresso nella magistratura tributaria avvenga per tutti dal gradino iniziale di giudice provinciale per poi concorrere, dopo il decorso di un adeguato periodo di tempo e l'accertamento dei requisiti di capacità, alle qualifiche semidirettive e direttive. Onde impedire il radicamento delle persone nella funzione, le cariche direttive dovrebbero essere temporanee, accessibili a tutti i giudici che ne posseggano i requisiti, senza distinzione di provenienza o di categoria di appartenenza. Sarebbe, infine, opportuno, prevedere un limite massimo di età per l'accesso alla magistratura tributaria, onde consentire non solo l'inserimento di forze relativamente giovani, ma anche lo svolgersi di un'adeguata "carriera interna".
- C) Requisito della residenza.** Al riguardo si impone un ripensamento della norma che prevede per l'accesso e la permanenza nella magistratura tributaria il requisito della residenza nella regione di esercizio della funzione da parte del giudice tributario. L'attuale struttura dell'istituto, previsto come requisito per la nomina a giudice tributario - art. 7, primo comma, lett. f), DLGS 545/92 - e come causa di decadenza - art. 12, comma 1, lett. a) - risulta da un lato irrazionale nella sua eccessiva rigidità, dall'altro inidoneo al raggiungimento delle sue finalità (l'efficiente svolgimento della funzione da parte del giudice tributario). Questo Consiglio, con Risoluzione n. 3/2008, ha, in verità, fissato una interpretazione di tali norme più aderente ai precetti costituzionali. Sarebbe, però, auspicabile, sul punto, un intervento legislativo che, similmente a quanto previsto per la magistratura ordinaria, trasformasse tale requisito generale dei componenti delle Commissioni Tributarie in obbligo, con possibilità, in presenza di prefissati criteri, di deroga di esso da parte del CPGT, facendone così venire meno la caratteristica di causa di decadenza.
- D) Incompatibilità.** Tale argomento che ha suscitato in questi ultimi tempi infondati allarmismi sull'imparziale esercizio della funzione giurisdizionale da parte dei giudici tributari, mettendo, addirittura, in dubbio la possibilità della

regolare prosecuzione dell'attività delle Commissioni Tributarie - allarmismi dovuti ad una errata rappresentazione giornalistica dell'istituto - necessita di qualche chiarimento. Oggi la magistratura tributaria è sottoposta a cause di incompatibilità molto severe. In particolare, l'art. 8, comma 1, lett. i) del DLGS 545/92 prevede che non possono essere componenti delle Commissioni Tributarie, a decorrere dal 1° ottobre 2001, coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, ovvero l'assistenza o la rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario. Il successivo art. 12 dispone, poi, la decadenza dall'incarico per i giudici tributari che incorrono in una delle cause di incompatibilità previste dall'art.8. Orbene, mentre non si è registrata alcuna difficoltà nell'applicazione delle norme riguardanti le altre cause di decadenza/incompatibilità, quella di cui alla citata lett. i), art. 8, primo comma è stata motivo di dubbi e interpretazioni non sempre univoche: ciò è derivato soprattutto dal contenuto che di volta in volta si è attribuito alla nozione di "consulenza tributaria", con il conseguente inserimento o esclusione in essa ora di questa ora di quell'attività svolta dal giudice tributario. Un altro problema è dato dall'estensione territoriale di tale causa di incompatibilità/decadenza. Ora, infatti, essa vale per tutto il territorio nazionale, a prescindere dalla sede della Commissione Tributaria dove il giudice esercita la sua funzione giurisdizionale. Un intervento legislativo, in subiecta materia, che non volesse disperdere le indispensabili competenze professionali dei componenti delle Commissioni Tributarie – con l'interdizione all'accesso o alla permanenza nella magistratura tributaria dei liberi professionisti - e che volesse, nel contempo, garantire l'imparziale e indipendente svolgimento della funzione, dovrebbe, ad avviso di questo Consiglio, da un lato definire il concetto di consulenza tributaria, dall'altro provvedere ad una territorializzazione della causa di incompatibilità/decadenza della quale si parla. Risulta evidente che nessuna influenza non solo sull'effettivo svolgimento della funzione ma anche sulla percezione che di essa ne avrebbero i cittadini, possa avere lo svolgimento di consulenza tributaria al di fuori della Regione nella quale ha sede la Commissione presso la quale il giudice tributario esercita la sua funzione.

- E) **Giudice singolo** .Un ulteriore intervento legislativo sarebbe auspicabile in relazione alla norma che prevede i requisiti per la nomina a giudice singolo, art. 72, comma 1 bis del DLGS 546/92, aggiunto dall'art. 32 della legge 08.05.1998, n.146; questa, infatti, prevede che possono essere nominati, dal Presidente della sezione della CTP, giudice unico il vicepresidente od un componente della sezione appartenente ad una delle categorie di cui all'art.4 , comma 1, lett.a), del DLGS 31.12.1992, n.545, ovvero che sia in possesso del

diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio ed abbia un'anzianità di servizio presso le commissioni tributarie di almeno dieci anni. Orbene, l'ultima parte di tale norma, emanata in un tempo in cui non erano stati istituiti corsi di laurea molto simili, nel corso di studio, a quelle appena menzionate, oggi andrebbe adeguata alla mutata realtà degli studi universitari, onde consentire anche ai Giudici Tributarî che, nell'ambito di un'offerta formativa molto più articolata e, a volte, molto più specifica, abbiano conseguito lauree strettamente attinenti alla materia tributaria sostanziale e processuale.

F) **Corrispettivo.** Tutti gli auspicati interventi appena menzionati, dovrebbero essere preceduti da un adeguamento e da una diversa ripartizione del corrispettivo attribuito ai giudici tributarî. Non è pensabile che un'attività che, per come si è venuta evolvendo la giurisdizione tributaria, assorbe buona parte del tempo dei giudici tributarî e che esige da questi preparazione e competenza tecnica, con la conseguente necessità del continuo aggiornamento professionale, possa essere retribuita con la corresponsione di un emolumento poco più che simbolico. Si impone un adeguamento del compenso e una diversa determinazione dello stesso che tenga conto delle funzioni giurisdizionali (e, in esse, in particolare di quella relativa alla redazione della sentenza) - comprese quelle relative ai provvedimenti cautelari - e delle funzioni amministrative svolte da chi riveste qualifiche direttive e semidirettive. La soluzione, potrebbe, trovarsi, a parere di questo Consiglio, nell'attribuzione di un corrispettivo fisso mensile aggiuntivo per le funzioni diverse da quelle giurisdizionali svolte dai vicepresidenti, dai presidenti di sezione e dal presidente della Commissione, tenendo anche conto dell'organico di questa e nell'attribuzione del compenso variabile solo ai componenti che hanno svolto l'attività giurisdizionale in ordine al ricorso deciso. Questo Consiglio, infine, ha elaborato una proposta di introduzione di un contributo unificato, prevedendone l'esenzione per i ricorsi fino ad un certo valore, ed una quota via via crescente con l'ammontare di esso. Si potrebbe, in tal modo, dare parziale soddisfazione alle legittime aspettative economiche dei Giudici Tributarî senza intaccare le finanze dello Stato.

G) **Riforme processuali.** La legge processuale tributaria, così come risultante dal coordinamento del DLGS n. 546/92 e delle norme di cui al c.p.c., applicabili al processo tributario nelle ipotesi di mancata regolamentazione da parte del citato DLGS n. 545/92 e di compatibilità di esse, in virtù del rinvio formale non ricettizio operato dall'art. 2 del DLGS n. 546, ha, nel corso di questi anni, consentito la rapida celebrazione dei processi tributarî. In detto periodo il legislatore è intervenuto con interventi parziali - il più importante dei quali è stato quello attuato con l'art. 12 della legge 8.12.2001, n. 448 che, nel modificare l'art. 2 del DLGS n. 546/92, ha attribuito alla giurisdizione

tributaria la competenza a conoscere delle controversie riguardanti i tributi di ogni genere e specie, al quale si è aggiunto quello di cui all'art. 3 bis della legge n. 248/2005, la quale ha chiarito che detti tributi di ogni genere e specie appartengono alla giurisdizione tributaria, qualunque sia la loro denominazione. Oggi, però, a distanza di quasi 14 anni dall'entrata a regime di essa, è necessario intervenire per attuare quegli aggiustamenti della procedura che l'esperienza del tempo e i mutamenti della società e dell'ordinamento giuridico impongono. Ed invero, tale riforma è già partita se si considera che, con la recente legge n.69/2009, di riforma del processo civile, il legislatore, per il rinvio dinamico al c.p.c. operato dal DLGS n. 546/92, per gli istituti da esso non direttamente disciplinati, indirettamente è intervenuto a modificare aspetti importanti del processo tributario. Ricordando solo gli aspetti più importanti si evidenziano:

- 1) L'istituto delle cosiddette "spese di vittoria" di cui all'art.91, primo comma c.p.c. che potrebbe dare nuovo impulso alla conciliazione giudiziale di cui all'art. 49 del DLGS n. 546/92. La previsione, infatti, di una condanna alle spese nei confronti della parte che, seppur vittoriosa, non abbia ottenuto con la sentenza, più di quanto contenuto in una eventuale proposta conciliativa, dovrebbe indurre le parti ad una maggiore ponderazione di questa, con un possibile aumento dei casi di conclusione del processo in limine litis.
- 2) La previsione, nel caso il giudice ritenga di porre a base della decisione una questione rilevabile d'ufficio, di sollecitare il contraddittorio delle parti su di essa, concedendo all'uopo un termine non inferiore a venti giorni, art.101, II comma, c.p.c.. Tali norme, come altre che vedremo appresso, si inseriscono nel solco del rafforzamento del principio del contraddittorio, consacrato nell'art. 111 della Cost., imponendo al giudice, pena la nullità della sentenza, di porre a fondamento della decisione una questione se prima su di essa non si sia provocato il contraddittorio tra le parti.
- 3) L'introduzione del principio di non contestazione, art. 115 c.p.c.. In verità tale principio aveva già trovato ingresso, anche nel processo tributario, per via giurisprudenziale. Ora il riconoscimento normativo di esso, ne legittima l'utilizzo generale.
- 4) L'istituto della rimessione in termini per errore scusabile, art 153 c.p.c.. Di tale previsione si avvertiva l'esigenza particolarmente nel processo tributario, dove l'atto introduttivo ad altro processo veniva dichiarato inammissibile anche quando il mancato rispetto del termine di decadenza, previsto per il deposito, non era imputabile alla parte.
- 5) Dubbia risulta l'applicazione dell'art. 291 primo comma del c.p.c. (Contumacia del convenuto art .291). Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione

impedisce ogni decadenza . La lettura dell'art. 46, comma 24 – secondo il quale il primo comma dell'articolo 291 del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili - farebbe propendere per una sua applicabilità anche al processo tributario. Al riguardo sarebbe, però, utile un chiarimento legislativo, attesa la delicatezza dell'istituto de quo.

6) Anche in ordine all'ambito della giurisdizione delle Commissioni Tributarie sarebbe auspicabile un intervento del legislatore. Da tempo, infatti, la migliore dottrina e buona parte degli operatori giuridici chiede che alle Commissioni Tributarie venga attribuita la cognizione delle cause riguardanti i contributi previdenziali. Tale estensione della giurisdizione tributaria da un lato allevierebbe l'enorme carico di lavoro della giurisdizione ordinaria, con l'abbreviamento dei tempi di definizione dei giudizi in tale materia, dall'altro sarebbe rispettosa dei limiti della cognizione del giudice speciale tributario, più volte ribaditi dalla Corte Costituzionale. La Suprema Corte di Cassazione, infatti, ha, ormai definitivamente, affermato la natura tributaria dei contributi previdenziali, per cui questi ultimi potrebbero essere inclusi nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie senza violare lo spazio a queste riconosciuto dalla Costituzione.

### **Conclusioni**

A conclusione di queste brevi considerazioni questo Consiglio di Presidenza saluta con favore la recente istituzione, nell'ambito del MEF, del Dipartimento delle Finanze e, in esso, della Direzione della Giustizia Tributaria. Tali recenti articolazioni del MEF hanno già consentito all'attuale CPGT un maggior raccordo con il Ministero, una migliore concertazione delle attività da svolgersi in comune, una più adeguata conoscenza dei dati e delle problematiche afferenti la Magistratura e la Giurisdizione Tributaria. Al riguardo è intenzione di questo CPGT, nel rispetto degli ambiti di competenza e di autonomia legislativamente previsti, intensificare tale confronto e collaborazione con il MEF al fine di potenziare e migliorare il servizio Giustizia Tributaria, componente essenziale del servizio Giustizia nel suo complesso.

## **Capitolo I**

### **1. L'attività delle Commissioni.**

#### ***a) Prima Commissione: Status dei magistrati tributari.***

L'Ufficio Status dei giudici tributari, è composto di 7 dipendenti appartenenti alle seguenti aree:

di area 3 F4, 1 ; di area 3 F3, 1; di area 3 F2, 2; di area 2 F4,1; di area 2 F2,2 .-

Ai sensi dell'art. 6 , comma 1 del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza, l'Ufficio I° ha svolto le seguenti attività:

1 – tenuta e costante aggiornamento del fascicolo personale di tutti i giudici tributari.

Ciò è avvenuto in corrispondenza di ogni seduta consiliare, con l'inserimento nei rispettivi fascicoli personali dei provvedimenti loro riguardanti (declaratorie di cessazione dall'incarico, quelle relative alle assenze, alle sospensioni per cariche elettive, ai procedimenti per incompatibilità e disciplinari). Inoltre con l'inserimento delle annuali dichiarazioni sostitutive di atto notorio, sulla mancanza di cause di incompatibilità ( circa 4.500 ) in fase di completamento; aggiornamento dell'elenco dei posti di Presidente di Commissione e degli altri incarichi resisi vacanti sulla base delle delibere consiliari rimesse dalla Segreteria tecnica.

Si sottolinea la peculiarità delle attività appena descritte le quali consentono di individuare e reperire con immediatezza, di ciascun giudice tributario, i provvedimenti salienti che lo hanno interessato.

Nel contempo, attraverso la segnalazione all'Ufficio concorsi, degli incarichi resisi vacanti si dà impulso alla loro copertura;

2) – formulazione dei criteri per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti e per l'assegnazione dei ricorsi nell'ambito delle Commissioni tributarie.

I citati criteri vengono dettati annualmente dal Consiglio, attraverso l'Ufficio I°, mediante apposita risoluzione in materia.

La vigilanza sulla concreta applicazione dei detti criteri viene esercitata attraverso un attento ed impegnativo esame, posto in essere dall'Ufficio I, delle composizioni delle sezioni stabilite con proprio decreto, all'inizio di ogni anno, da ciascun Presidente di Commissione, anche alla luce di quanto previsto dalla Legge 248 del 2/12/2005, art. 3bis, comma 3° (obbligo di rotazione all'interno delle sezioni



per i Presidenti di Sezione, Vice Presidenti e Giudici con anzianità di servizio presso la medesima sezione di 5 anni).

Per l'assolvimento di quest'ultimo obbligo sono state emanate apposite disposizioni contenute nella citata risoluzione annuale.

Di quei provvedimenti risultati in contrasto con i criteri stabiliti, a seguito di verifiche d'ufficio o su reclamo degli interessati, è stata chiesta la rettifica e/o la sostituzione.

Analoga attenzione è stata prestata per il controllo dei decreti emanati dai Presidenti di Sezione riguardanti i collegi giudicanti aventi vigenza semestrale, e/o quadrimestrale e/o trimestrale.

3 –Attuazione della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 che, come è noto, ha ridotto in 21 il numero delle Sezioni delle C.T.C. fissando la loro sede presso ciascuna C.T.Regionale e presso la C.T. di II° grado di Trento e Bolzano, che ha comportato particolare impegno.

In quanto destinatario delle domande dei componenti delle C.T.R. di applicazione presso le rispettive sezioni della C.T.C., è proseguita la complessa attività preparatoria di ricezione delle predette domande e/o richieste di revoca delle già disposte applicazioni, esame delle stesse, predisposizione delle graduatorie al fine di consentire al Consiglio di adottare i provvedimenti nell'anzidetta materia.

Si è assicurato, in tal modo, la normale operatività di quelle Sezioni della C.T.C. venutesi a trovare in situazioni di difficoltà.

4 - Applicazioni infraregionali di magistrati tributari ad altra commissione tributaria.

Tali provvedimenti sono stati disposti, grazie all'impegno del personale incaricato, in conformità delle risoluzioni consiliari n. 5 del 10/09/2002 e n. 3 del 27/03/2007, riparando così la situazione deficitaria degli organici in talune aree geografiche e sempre nel rispetto delle nuove piante organiche determinate con D.M. 11 marzo 2008 in attesa delle coperture dei posti resesi vacanti mediante procedura concorsuale.

Inoltre, l'Ufficio I°, ha svolto un'attività di supporto agli altri uffici del Consiglio soddisfacendo le richieste di notizie riguardanti alcuni giudici tributari.

Si forniscono i seguenti dati statistici:

l'Ufficio Status nell'anno 2008 ha sostenuto il carico di 1316 pratiche ed ha predisposto 812 schemi di delibere sottoponendole all'approvazione preventiva della Commissione I e a quella successiva del Consiglio.

Al 31 dicembre 2008 i giudici in attività di servizio risultano essere n. 4449.

*b) Seconda Commissione: Studi e Documentazione.*

La seconda Commissione (Studi e Documentazione) sovrintende e coordina l'attività dell'Ufficio II – Studi e Documentazione - in ordine alla redazione delle risoluzioni, delle proposte e dei pareri previsti dalla legge o richiesti dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, allo studio ed alla segnalazione di iniziative legislative in tema di ordinamento dei giudici tributari e di giustizia tributaria.

Provvede anche ad esprimere pareri obbligatori e non vincolanti rispetto alle varie ipotesi previste dall'art. 24 del D. Lgs. n. 545/92, con particolare riferimento su tutte le questioni che riguardano le Commissioni Tributarie.

Fornisce, altresì, informative in ordine alle risposte alle interrogazioni ed interpellanze parlamentari. Sovrintende le pubblicazioni del Consiglio, la tenuta della Biblioteca e della Rassegna Stampa.

**RISOLUZIONI:**

**N. 3 del 17.06.2008** – Modifica della Risoluzione n. 6 del 23 ottobre 2007 – Art. 7, lett. f) del D. lgs. n. 545/92 – Requisito della residenza nella regione nella quale ha sede la Commissione Tributaria;

**N. 5 del 21.10.2008** – Inaugurazione anno giudiziario tributario – anno 2009 (prot. n. 15676/08 – Ufficio II).

Si riportano, inoltre, qui di seguito i dati relativi ad informative in ordine a:

- a) risposte ad interrogazioni parlamentari;
- b) risposte a quesiti;
- c) delibere più significative;

**RISPOSTE AD INTERROGAZIONI PARLAMENTARI:**

**prot. n. 15993/08** – Interpellanza n. 2-00068 del 26 giugno 2008 dell'**On.le BERRETTA**, in ordine alla segnalazione di una particolare situazione di emergenza venutasi a creare a seguito di un aumento vertiginoso del contenzioso presso l'Agenzia delle Entrate di Catania e presso la Commissione Tributaria Provinciale di Catania ( seduta dell'11.11.2008 );

**prot. 16546/08** – Interrogazione a risposta orale del **Sen. COSTA**, concernente la richiesta di aumento delle sezioni da tre a cinque presso la sezione staccata di Lecce della Commissione Tributaria Regionale della Puglia ( seduta dell'11.11.2008 )

**RISPOSTE A QUESITI:**

**prot. n. 13287/07** – Richiesta di parere da parte dell'AMT presso la CTR del Lazio circa un contrasto di norme tra il DPR n. 602/73 e il D. Lgs. n. 546/92;

**prot. n. 14210/07** – Richiesta da parte di un giudice tributario di una copia del nastro di registrazione della propria audizione;

**prot. n. 14801/07** – Quesito circa la possibilità per un Presidente di sezione non togato presso una Commissione Tributaria Provinciale ante riforma del 1992 di continuare a ricoprire tale carica anche successivamente a tale data;

**prot. n. 15949/07** – Quesito circa i requisiti per operare in Commissione Tributaria;

**prot. n. 16085/07** – Richiesta di giurisprudenza disciplinare del Consiglio;

**prot. n. 240/08** – Quesito circa il pagamento della tassa per le insegne degli uffici;

**prot. n. 1513/08** – CTP Frosinone - Chiarimenti in ordine alla Risoluzione n. 2 del 31.1.2006;

**prot. n. 1874/08** – Risposta a quesito circa alla istituzione della Commissione Tributaria Provinciale presso la nuova provincia di Fermo;

**prot. n. 2349/08** – Quesito posto dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa – sez. di Rieti – volto a conoscere se, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 546/92, l'iscrizione all'Associazione Nazionale Consulenti Tributari possa o meno ritenersi equipollente a “la relativa abilitazione professionale” di cui al citato art. 12 D. Lgs. n. 546/92;

**prot. n. 3796/08** – Delucidazioni circa le notizie e la documentazione fornite attraverso il sito internet del Consiglio;

**prot. n. 4040/08** – Quesito sull'assegnazione dei fascicoli ai college giudicanti;

**prot. n. 4411/08** – Quesito posto da un giudice tributario in merito alle valutazioni e ai punteggi attribuiti in sede concorsuale;

**prot. n. 8153/08** – Quesito posto da un giudice tributario volto a conoscere se la semplice iscrizione ad un partito politico comporti o meno incompatibilità con l'incarico di giudice tributario, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 545/92;

**prot. n. 9742/08** - CTP Ferrara – Quesito circa il dovere di astensione, ai sensi dell'art. 51 c.p.c. di un giudice in servizio presso la Commissione.

La Commissione ha provveduto anche a fornire risposte a quesiti in via telematica.

#### **DELIBERE :**

**prot. n. 1137/08** – Commissione Tributaria Regionale della Puglia - aumento delle sezioni presso la sezione staccata di Lecce della Commissione Tributaria Regionale della Puglia ( seduta del 13.05.2008 );

**prot. n. 15968/08** – Autorizzazione ad approvare una Convenzione quadro di formazione ed orientamento tra l'Università LUISS di Roma e il Consiglio di Presidenza ( seduta del 4.11.2008 ).

Si è provveduto, infine, a proseguire l'attività connessa al rilascio dei tesserini di riconoscimento dei giudici tributari.